



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Giurisprudenza

REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CONSULENTE DEL LAVORO E SCIENZE DEI SERVIZI GIRIDICI

(CLASSE L/14)

Art. 1- Premessa e contenuto

È attivato, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici, secondo la vigente normativa di Ateneo.

Il corso appartiene alla Classe L/14 ed ha durata di tre anni per complessivi 180 crediti.

Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici , nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari, con particolare riguardo alle attività didattiche.

Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

a) per «Corso», o «Corso di studio», il Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici incardinato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina; classe L/14

b) per «Dipartimento», il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina;

c) per «Consiglio», il Consiglio del suddetto Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici;

d) per «Direttore», il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina;

e) per «Coordinatore», il Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici

L'ordinamento didattico del Corso è riportato nella Scheda Unica Annuale del Corso di studio (SUA-CdS). Nella medesima Scheda e nel Piano di studio ivi allegato è contenuta la descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento dei risultati conseguiti; è indicato l'elenco degli insegnamenti (obbligatori, opzionali, facoltativi e di indirizzo), con l'eventuale articolazione in moduli, il settore scientifico-disciplinare di riferimento, il peso in crediti e le eventuali propedeuticità; sono, infine, indicate le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo.

Il presente Regolamento, anche al fine di migliorare la trasparenza e la compatibilità dell'offerta formativa, disciplina:

a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;

b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;

- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- l) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente ed i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste ed i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere ed i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste ed i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero ed i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) gli eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali; .
- r) l'articolazione della docenza in seno al Corso di Studio, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 19;
- s) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici mira alla formazione di figure professionali, con competenze specifiche in grado di operare in un settore specialistico di rilevante interesse per le forze produttive del territorio.

Il Corso fornisce agli studenti una solida preparazione culturale e giuridica di base e una sicura conoscenza di specifiche aree dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo; assicura altresì agli studenti la padronanza di una seconda lingua europea, con particolare riferimento allo specifico linguaggio tecnico-giuridico.

Per offrire le migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso formativo, al fine di realizzare un effettivo e utile incontro tra offerta formativa e concrete esigenze del lavoro - per come direttamente rappresentate dal mondo stesso delle professioni nell'ambito di un proficuo confronto e interscambio università/territorio - la progettazione del Corso di studio ha rielaborato le istanze delle categorie professionali maggiormente interessate, attraverso anche la rilevazione delle specifiche dinamiche della domanda di formazione a livello locale, senza peraltro trascurare interessi più generali tipici di un mercato del lavoro sempre più dinamico e globale.

Su questo sfondo si inquadrano i quattro curricula in cui si articola il Corso: Consulente del lavoro; Giurista delle amministrazioni pubbliche; Giurista d'impresa; Scienze delle investigazioni private.

Il Corso integra nozioni teoriche con attività di pratica professionale, anche attraverso tirocini formativi professionali. Il tirocinio consente agli studenti di confrontarsi con il loro futuro mondo lavorativo e di acquisire le corrispondenti abilità.

La lingua in cui si tengono gli insegnamenti è l'italiano, ma sono attivati anche alcuni insegnamenti in lingua inglese, francese e spagnola che, sebbene destinati in primo luogo agli studenti stranieri in mobilità ERASMUS, sono fruibili anche dagli studenti italiani nell'ambito degli insegnamenti facoltativi.

Il Corso si propone come sicuro e indiscusso punto di riferimento nel territorio per il livello di eccellenza degli studi, garantendo agli studenti, secondo rigorosi standard qualitativi, costantemente monitorati e verificati, una crescita reale, che permette di

sviluppare, nel contesto professionale di settore, competenze all'avanguardia. laureati potranno svolgere attività lavorativa come dipendenti o in regime di libera professione in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica.

Le principali funzioni della figura professionale sono caratterizzate da diversificate attività richiedenti competenze specializzate, coerenti con i curricula in cui si articola il Corso. In particolare il laureato :

- gestisce e amministra rapporti di lavoro, occupandosi della gestione dei libri paga, prospetti paga, libri matricola, adempimenti fiscali e contributivi;
- adempie funzioni di rilevante responsabilità all'interno delle strutture amministrative pubbliche, statali, degli enti territoriali e degli enti pubblici in genere;
- svolge funzioni di consulenza e di amministrazione attiva all'interno delle imprese, valorizzando una solida competenza giuridica;
- assume la titolarità e gestisce istituti di investigazione privata.

Le competenze acquisite riguardano la capacità di operare con autonomia e sicurezza nel campo giuslavoristico e degli altri servizi giuridici, caratterizzato da una normativa complessa e soggetta a continui cambiamenti. Le competenze comprendono altresì la capacità di coniugare la preparazione giuridica con una precisa sensibilità ai profili economico-finanziari coinvolti dalle varie funzioni svolte.

La laurea consente molteplici sbocchi occupazionali.

I laureati acquisiscono una professionalità immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, ed in particolare possono partecipare ai concorsi pubblici che richiedono una laurea nella classe dei Servizi Giuridici, possono trovare collocazione all'interno di imprese e nelle associazioni sindacali ed imprenditoriali di categoria come figure incaricate della trattazione dei profili giuridici che non richiedono la laurea magistrale; possono trovare impiego nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica; possono avviare attività di investigazioni private e informazioni commerciali; possono altresì svolgere specifiche attività quali tecnici della gestione finanziaria, agenti assicurativi, agenti di borsa, tecnici dell'intermediazione e tecnici delle pubbliche relazioni.

Il corso di laurea in Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici si propone di formare gli studenti alla padronanza dei vari aspetti dell'area giuridica attraverso un equilibrato rapporto tra la formazione culturale di base, la conoscenza dei fondamenti e degli aspetti sistematicamente più rilevanti delle principali discipline del diritto positivo e lo studio di discipline affini o integrative per la comprensione del fenomeno giuridico. Nel contesto di una organizzazione complessiva dell'attività didattica che privilegia gli aspetti metodologici e sistematici rispetto alla quantità delle nozioni, il Corso assicura l'acquisizione sia dell'insieme delle conoscenze essenziali in campo giuridico, attraverso lo studio analitico ed interdisciplinare delle varie branche del diritto, con elementi di approfondimento anche di carattere storico utili a valutare l'evoluzione degli istituti del diritto positivo, sia di particolari abilità, indispensabili nell'affrontare problemi interpretativi e applicativi del diritto, comprese le tecniche di una buona metodologia di analisi e di aggiornamento. Il relativo percorso di studi attua un indirizzo formativo coerente rispetto alle rinnovate esigenze dei vari settori professionali cui possono accedere i laureati della classe, orientando i contenuti agli obiettivi formativi qualificanti definiti dal D.M. 16 marzo 2007, che si intendono in questa sede integralmente richiamati e recepiti.

In conformità a tali obiettivi, il Corso fornisce anzitutto una completa formazione di base e caratterizzante, attraverso l'insegnamento approfondito delle materie di studio relative ai diversi ambiti disciplinari di cui al menzionato decreto. Il contenuto dei diversi insegnamenti, per risultare sempre coerente con gli obiettivi formativi della classe di laurea e con le rinnovate e sempre più complesse esigenze dei vari settori professionali cui possono accedere i laureati della classe, è costantemente aggiornato, sviluppato in forma interdisciplinare e teso a stimolare l'acquisizione e l'affinamento di una buona metodologia interpretativa, di buone capacità analitiche e sintetiche, di conoscenze su cui basare valutazioni di carattere critico, nonché delle abilità richieste per cogliere le implicazioni e connessioni sistematiche dei problemi giuridici. Risponde alla medesima logica l'impiego, nel piano di studio, delle discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative, i cui contenuti riflettono le medesime caratterizzazioni qualitative in termini di aggiornamento, di interdisciplinarietà, di metodologia, di sviluppo di tecniche e abilità.

Pertanto, se, da un lato, i quattro curricula in cui si articola il Corso di laurea presentano contenuti formativi molto articolati, con un numero significativo di insegnamenti attivati e una elevata diversificazione delle materie di studio, dall'altro lato, attraverso la previsione di una base formativa vincolata e caratterizzante, si raggiunge l'obiettivo fondamentale di dare al laureato un forte legame sistematico ed interdisciplinare tra le varie conoscenze giuridiche, che tendono a settorializzarsi e frammentarsi, unitamente alle conoscenze e competenze necessarie per affrontare successivamente anche percorsi variegati e differenziati per l'approfondimento e la specializzazione delle conoscenze in singoli settori formativi post lauream.

Mentre in relazione a tutti i corsi di laurea delle altre classi gli atenei hanno ampia autonomia nel determinare il percorso formativo e la articolazione del medesimo negli anni di corso, per i corsi di laurea della classe L-14 il DM 16 marzo 2007 obbliga gli atenei ad inserire in un periodo formativo comune ai vari corsi di laurea della medesima classe, attuati nell'ateneo, gli insegnamenti dei SSD delle attività formative di base e di quelle dei SSD dell'ambito disciplinare economico pubblicistico. Pertanto nella definizione del percorso formativo sono stati inseriti nel periodo formativo iniziale insegnamenti tratti dai SSD dei vari ambiti delle attività formative di base per un numero di crediti di regola pari al minimo tabellare, ad eccezione di alcune varianti, mentre agli insegnamenti tratti dai SSD dell'ambito economicistico e pubblicistico è attribuito in tutti i curricula un numero di crediti superiore al minimo, in misura maggiore o minore in relazione all'importanza rivestita dagli insegnamenti di detti SSD nella formazione delle varie figure professionali.

Nella articolazione degli insegnamenti delle altre attività formative caratterizzanti, un più ampio numero di crediti è stato attribuito nel curriculum di Consulente del lavoro agli insegnamenti del SSD IUS 07 (Diritto del lavoro), nel curriculum di Giurista di impresa a quelli del SSD IUS 04 (Diritto commerciale), nel curriculum di Giurista delle amministrazioni pubbliche a quelli del SSD IUS 10 (Diritto amministrativo) e nel curriculum di Scienze delle Investigazioni private a quelli dei settori penalistici (IUS 16 e IUS 17) per la fondamentale importanza che detti insegnamenti rivestono nella formazione delle varie figure professionali.

Nella individuazione delle attività affini ed integrative (alle quali sono stati di regola

attribuiti 18 CFU) sono stati individuati vari SSD (alcuni compresi tra quelli previsti nelle attività di base e caratterizzanti ed altri diversi ed estranei all'area giuridica per una migliore caratterizzazione della formazione delle varie figure professionali).

Nel percorso formativo trovano inoltre spazio 12 CFU per insegnamenti a libera scelta dello studente (minimo previsto dal DM 16 marzo 2007); 6 CFU per la prova finale; 4 o 5 CFU per la conoscenza di una lingua straniera; da 6 a 12 crediti per attività di stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, ritenute complemento indispensabile per la formazione delle varie figure professionali.

Una più puntuale e articolata illustrazione degli obiettivi formativi specifici del Corso, con la descrizione dettagliata delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire, del profilo professionale di riferimento e degli sbocchi occupazionali previsti per i laureati, è riportata nella Scheda Unica Annuale del Corso di studio (SUA-CdS).

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici sono molteplici.

I laureati potranno svolgere attività lavorativa come dipendenti o in regime di libera professione in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica.

Le principali funzioni della figura professionale sono caratterizzate da diversificate attività richiedenti competenze specializzate, coerenti con i curriculum in cui si articola il Corso. In particolare il laureato :

- gestisce e amministra rapporti di lavoro, occupandosi della gestione dei libri paga, prospetti paga, libri matricola, adempimenti fiscali e contributivi;
- adempie funzioni di rilevante responsabilità all'interno delle strutture amministrative pubbliche, statali, degli enti territoriali e degli enti pubblici in genere;

- svolge funzioni di consulenza e di amministrazione attiva all'interno delle imprese, valorizzando una solida competenza giuridica;
- assume la titolarità e gestisce istituti di investigazione privata.

Le competenze acquisite riguardano la capacità di operare con autonomia e sicurezza nel campo giuslavoristico e degli altri servizi giuridici, caratterizzato da una normativa complessa e soggetta a continui cambiamenti. Le competenze comprendono altresì la capacità di coniugare la preparazione giuridica con una precisa sensibilità ai profili economico-finanziari coinvolti dalle varie funzioni svolte.

I laureati acquisiscono una professionalità immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, ed in particolare possono partecipare ai concorsi pubblici che richiedono una laurea nella classe dei Servizi Giuridici, possono trovare collocazione all'interno di imprese e nelle associazioni sindacali ed imprenditoriali di categoria come figure incaricate della trattazione dei profili giuridici che non richiedono la laurea magistrale; possono trovare impiego nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica; possono avviare attività di investigazioni private e informazioni commerciali; possono altresì svolgere specifiche attività quali tecnici della gestione finanziaria, agenti assicurativi, agenti di borsa, tecnici dell'intermediazione e tecnici delle pubbliche relazioni

Il corso prepara, inoltre, alla professione di Tecnici del lavoro bancario, Agenti assicurativi, Periti, valutatori di rischio e liquidatori, Approvvigionatori e responsabili acquisti, Commissari e aggiudicatori d'asta, Tecnici delle pubbliche relazioni.

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e scienze dei servizi giuridici è articolato nei seguenti curricula: Consulente del Lavoro, Giurista delle Amministrazioni Pubbliche, Giurista d'Impresa, Scienze delle investigazioni private.

Il curriculum in Consulente del lavoro mira in particolare alla formazione di

professionisti capaci di operare con sicurezza nel campo del diritto del lavoro e specificatamente nel settore della consulenza con competenze specifiche nella gestione del personale per conto di piccole, medie e/o grandi imprese. Il consulente è pertanto un professionista specializzato nella consulenza alla piccola-media impresa con un perfezionamento nella gestione dei rapporti di lavoro; ricopre funzioni di assistenza, rappresentanza e consulenza nonché attività gestionali per l'azienda. Il consulente del lavoro è in grado di intervenire sui diversi fronti strutturali dell'attività aziendale: dalla selezione e formazione del personale all'igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro, dall'analisi dei costi ai piani produttivi, dall'assistenza fiscale e tributaria alla tenuta delle scritture contabili. Alla sua professionalità può essere affidato il controllo di gestione dell'intero ciclo di un rapporto di lavoro: non solo la sua definizione ed evoluzione, ma anche tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta. E ancora, il consulente del lavoro assiste e rappresenta un'impresa in tutte le eventualità di contenzioso, per esempio di natura tributaria, oppure nelle vertenze extragiudiziali, avviando conciliazioni e arbitrati derivanti dai rapporti di lavoro, dipendente e autonomo; offre poi consulenza tecnica d'ufficio, di parte e nelle relazioni aziendali (contratti, convenzioni, etc.).

Il curriculum in Giurista delle amministrazioni pubbliche assume come punto di riferimento elettivo figure professionali quali i pubblici funzionari capaci di occupare posizioni di responsabilità nelle organizzazioni degli uffici, a livello di enti territoriali, dell'amministrazione statale e di enti sovranazionali; ha anche riguardo ad ulteriori figure quali assistenti di studi legali e notarili.

Il curriculum di Giurista di impresa mira alla formazione di consulenti giuridici e di professionisti capaci di operare con sicurezza sul piano organizzativo e nel campo economico e finanziario, caratterizzato da una normativa complessa e soggetta a continui cambiamenti anche per le influenze del sistema economico internazionale.

Il curriculum in Scienze delle Investigazioni private mira - avendo riguardo al D.M. 1° dicembre 2010 contenente il Regolamento sui requisiti professionali minimi dei titolari di istituti di investigazione privata - alla formazione giuridica interdisciplinare di base finalizzata a consentire ai laureati di intraprendere una attività nel campo delle

investigazioni private, collocando le loro esperienze professionali in un adeguato quadro di riferimento culturale e consentendo loro di stabilire un costante raccordo tra le competenze di ordine tecnico-operativo e la conoscenza del contesto normativo in cui si inserisce il relativo esercizio.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

Per l'ammissione al Corso di Laurea si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Art. 6 - Attività formative

Le attività formative comprendono: insegnamenti (obbligatori, opzionali, a scelta dello studente), seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze coerenti con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni e i seminari. L'impegno di studio individuale dello studente per credito formativo è conseguentemente fissato tra un minimo di 13 e un massimo di 19 ore. In ogni caso, il carico didattico corrispondente a un credito è fissato nella misura convenzionale massima di 60 pagine del testo consigliato ai fini della preparazione dell'esame per gli insegnamenti obbligatori e opzionali e di 40 pagine per gli insegnamenti a scelta dello studente.

Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio.

L'attribuzione di crediti formativi a specifiche iniziative o attività di carattere scientifico e culturale è compiuta dal Consiglio, su domanda del promotore della medesima iniziativa o di un suo delegato, una volta verificatane la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. La verifica dei risultati di apprendimento attesi è di norma rimessa all'attestazione del promotore dell'iniziativa o di un suo delegato.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

Nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo del Corso.

Lo studente può senz'altro indicare come attività formative autonomamente scelte, nel rispetto delle eventuali propedeuticità, insegnamenti presenti nell'offerta didattica del

Dipartimento tra quelli individuati dal Corso di studio e previsti nell'ordinamento didattico. Se, invece, lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto dall'ordinamento didattico deve fare richiesta al Consiglio di corso prima dell'inizio delle lezioni dell'insegnamento scelto e il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

Gli studenti del Corso non hanno obblighi di frequenza delle lezioni. La frequenza delle lezioni è in ogni caso vivamente consigliata per una più efficace e rapida acquisizione dei risultati di apprendimento costituenti gli obiettivi formativi del Corso.

Le attività formative si articolano in ore di didattica frontale, di seminari, di esercitazioni pratiche e/o di tirocinio, a scelta del docente. Il Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".

I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti si svolgono, di regola, entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell'arco di due semestri di ciascun anno accademico. Il carattere annuale o semestrale dell'insegnamento, e, in quest'ultimo caso, l'afferenza al primo o al secondo semestre, risultano specificati nel Manifesto degli studi, nel Piano di studio e nel Calendario didattico. Sono in ogni caso annuali gli insegnamenti i cui crediti formativi siano superiori a 10.

Ogni insegnamento si articola in un numero totale di ore di lezioni correlato al numero dei crediti assegnati a ciascuna disciplina, o a ciascun modulo, secondo i criteri fissati nel precedente art. 6, comma 3. Per esigenze di funzionalità del carico didattico, non è consentito tenere settimanalmente più di otto ore di lezioni e più di due ore giornaliere

per ciascun insegnamento, salvo il caso di svolgimento di attività didattiche decentrate, consentite fino al limite massimo di dodici ore settimanali e sei giornaliere per ciascun insegnamento.

In caso di partizionamento dell'insegnamento, i docenti responsabili sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame ai sensi dell'art. 17, comma 4, del vigente Regolamento Didattico d'Ateneo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Didattico d'Ateneo, i docenti, sia di ruolo sia a contratto, entro il 15 giugno di ogni anno, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, ai fini meglio specificati nell'art. 26, 4° comma del presente Regolamento e con le modalità ivi stabilite. Entro il 20 settembre ciascun docente provvederà ad inserire direttamente nella piattaforma informatica ESSE3, in lingua italiana e in lingua inglese, gli obiettivi formativi dell'insegnamento, gli eventuali prerequisiti richiesti, i contenuti, i metodi didattici, le modalità di verifica dell'apprendimento, i testi di riferimento consigliati per la preparazione dell'esame, nonché l'orario di ricevimento degli studenti. È compito del Coordinatore vigilare sul corretto e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati.

Prima dell'inizio di ciascun semestre, e comunque non oltre il 10 settembre per gli insegnamenti del primo semestre e non oltre il 10 febbraio per quelli del secondo semestre, viene predisposto dal Direttore, sentita la Commissione paritetica, il Calendario delle lezioni del Corso e l'orario delle attività formative, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze di funzionalità del percorso didattico e quelle di una ordinata e razionale distribuzione degli insegnamenti in funzione della massima implementazione della frequenza degli studenti alle lezioni, e avendo cura, in ogni caso, di evitare qualsiasi sovrapposizione di lezioni delle materie obbligatorie di ciascun anno. Il Calendario viene, quindi, comunicato ai docenti, inserito tempestivamente nella SUA-CdS e reso disponibile agli studenti anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento.

Lezioni, seminari ed esercitazioni si svolgono nelle aule di cui dispone il Dipartimento e nella distribuzione delle aule si terrà conto del numero degli studenti frequentanti.

I titolari degli insegnamenti possono prevedere l'affidamento ai dottorandi di ricerca – di concerto con il docente tutor – e agli assegnisti di ricerca – di concerto con il responsabile dell'attività di ricerca – di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Tale collaborazione didattica dei dottorandi e degli assegnisti resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritto alcuno in ordine all'accesso ai ruoli delle Università. In ogni caso le esercitazioni e i seminari potranno essere tenuti solo da personale che ne abbia titolo e sotto la responsabilità del docente ufficiale della materia, evitando che si sovrappongano alle lezioni del medesimo anno di corso relative alle materie fondamentali.

L'attività didattica dei Corsi si articola in due cicli, sulla base del seguente calendario di massima:

- primo ciclo: dall'ultima decade di settembre alla prima decade di dicembre;
- secondo ciclo: dall'ultima decade di febbraio alla prima decade di maggio. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e l'orario di queste, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

Tutti gli insegnamenti impartiti si concludono con una verifica del profitto degli studenti, sempre individuale, espressa in voti ovvero consistente nel riconoscimento di una «idoneità», secondo quanto specificato nel Piano di studio. L'accertamento dell'effettiva acquisizione da parte degli studenti dei risultati di apprendimento attesi deve avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e

l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Esso ha luogo attraverso un esame che può essere svolto in forma scritta, in forma orale o in forma scritta e orale, a discrezione del titolare dell'insegnamento, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle disposizioni del presente articolo. Le modalità di svolgimento degli esami devono essere chiaramente illustrate in ciascuna scheda di insegnamento presente nella piattaforma on line ESSE3, secondo quanto previsto nel precedente art. 8, comma 5. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione delle lezioni relative ai singoli insegnamenti, secondo la ripartizione per anni di corso e per semestri prevista nel Piano di studio della coorte di riferimento. Gli studenti immatricolati o iscritti al Corso possono sostenere gli esami di profitto a partire dal primo appello fissato nell'anno solare successivo a quello di immatricolazione o di iscrizione. Lo studente che risulti in regola con l'iscrizione e con i versamenti relativi può sostenere gli esami senza alcuna limitazione numerica, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Lo studente può completare gli esami entro dicembre e sostenere l'esame di laurea entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo, purché regolarmente iscritto all'anno accademico precedente, senza reinscrizione.

Per gli insegnamenti con crediti formativi superiori a 10 le lezioni si svolgono nell'arco dei due semestri ed è previsto un unico esame, al termine del secondo semestre di lezioni. È consentito, a discrezione del titolare dell'insegnamento, lo svolgimento di una verifica intermedia del profitto, con riferimento al programma del primo modulo, una volta concluso il corso di lezioni relative al predetto modulo. La verifica suddetta, annotata su apposito registro o inserita nella piattaforma on line ESSE3 come prova

parziale, può essere sostenuta, salvo diverse determinazioni del docente titolare dell'insegnamento, in qualsiasi appello, ma perde di efficacia se la prova finale non è sostenuta entro i dodici mesi successivi. Il superamento della verifica intermedia non deve essere riportato nel libretto personale dello studente.

Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, sono considerati separatamente ai fini del conteggio della media finale dei voti. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami. La prova finale utile al conseguimento del titolo è considerata nella votazione finale.

Lo studente può essere autorizzato dal Direttore a sostenere uno o più esami aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari), a condizione che essi siano coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Gli esami e i crediti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma possono essere oggetto di apprezzamento ai fini della determinazione del voto finale di laurea ai sensi del successivo art. 21 comma 11.

Le sessioni ordinarie di esami di profitto sono tre. È prevista una sessione straordinaria nel mese di dicembre.

I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal Piano di studio. La valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa in trentesimi e l'esame si intende superato se lo studente ha conseguito almeno diciotto/trentesimi. La Commissione giudicatrice può aggiungere al massimo dei voti la «lode» con valutazione unanime. L'esito positivo e il voto dell'esame deve essere

riportato sul libretto personale dello studente. Il giudizio di insufficienza non è, invece, corredato da valutazione, non è annotato sul libretto e non è in alcun modo riportato nella carriera dello studente. L'esito dell'esame, con la votazione conseguita, è verbalizzato al termine dell'appello mediante procedura digitalizzata secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo. Nei casi in cui si proceda eccezionalmente alla verbalizzazione cartacea dell'esame o di altra prova di verifica del profitto dello studente, il verbale è firmato dal Presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. Il Presidente della commissione ha l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti a conclusione di ciascuna seduta d'esame.

Nel caso in cui lo studente ritenga, in qualsiasi momento, di interrompere l'esame orale, viene riportata sul verbale la notazione: «ritirato». È consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle prove scritte. Lo studente «ritirato» può ripresentarsi nell'appello successivo. Lo studente «respinto» potrà ripresentarsi in un appello successivo sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dallo svolgimento della prova precedente.

La verifica del profitto degli studenti che si risolva nel riconoscimento di una «idoneità» deve essere riportata sul libretto personale dello studente.

Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento Didattico d'Ateneo il conseguimento di almeno 10 CFU nel primo anno di corso è condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea e sono composte da almeno due membri, dei quali

uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da almeno 2 membri. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente nominato dal Direttore. Compongono la commissione, in aggiunta al Presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in quantità sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore, su proposta del Coordinatore.

Il Direttore del Dipartimento propone entro il mese di luglio le date di inizio e fine degli appelli delle diverse sessioni dell'anno accademico successivo e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Entro il 20 settembre l'Ufficio didattica stila il Calendario degli esami di profitto relativi agli appelli dell'intero anno accademico, in modo che possa essere tempestivamente inserito nella SUA-CdS. La fissazione delle date degli esami tiene conto delle specifiche esigenze didattiche e delle propedeuticità, evitando qualsiasi sovrapposizione con i periodi delle lezioni. In ogni caso, l'intervallo tra due appelli successivi di ogni singolo insegnamento non può essere inferiore alle due settimane. Il Calendario viene quindi comunicato ai docenti ed è reso disponibile agli studenti anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata; l'anticipazione è esclusa anche nell'ambito della stessa giornata. Il Presidente della Commissione che ritenga, eventualmente sulla base di un appello dei prenotati, di non esaurire gli esami in un'unica giornata provvede a redigere un calendario dei giorni previsti per la prosecuzione dell'appello e a darne adeguata comunicazione.

Art. 10 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) del Regolamento Didattico di Ateneo.

Le disposizioni sopra previste trovano applicazione anche agli studenti iscritti ad un Corso o che hanno conseguito la laurea in un Corso delle classi 2, 22/S, 31, L-14 e LMG/01, svolti in modalità a distanza, purché il Corso di provenienza risulti accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il riconoscimento dei crediti conseguiti è in ogni caso subordinato – ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento didattico d'Ateneo – all'esito di un colloquio diretto a verificare le conoscenze effettivamente possedute e la capacità dello studente di

adattarsi al diverso metodo di apprendimento proprio della didattica frontale tradizionale.

Agli studenti iscritti ad un Corso o che hanno conseguito la laurea in un Corso delle classi diverse da 2, 31, 22/S, L-14 e LMG/01, nell'Ateneo di Messina come in altri Atenei, saranno riconosciuti, all'atto del trasferimento o della iscrizione al Corso di laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza, gli esami sostenuti e i crediti conseguiti dei corrispondenti insegnamenti previsti nell'ordinamento del Corso di laurea in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici del Dipartimento, richiedendosi le integrazioni necessarie per far conseguire agli studenti, per ogni insegnamento, l'esatto numero di crediti richiesto dal predetto ordinamento didattico.

La disposizione di cui al comma precedente si applica purché i contenuti e l'articolazione del programma risultino omogenei a quelli del corrispondente insegnamento della Laurea triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici del Dipartimento.

In caso di rinuncia agli studi e di reiscrizione al Corso, gli studenti saranno iscritti al primo anno, se hanno avuto riconosciuti meno di 30 crediti; al secondo anno, se hanno avuto riconosciuti da 30 a 60 crediti; al terzo anno, se hanno avuto riconosciuti da 60 a 90 crediti.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, il riconoscimento dei crediti viene disposto dal Consiglio. Il Consiglio richiede lo svolgimento di una preliminare attività istruttoria ad una commissione all'uopo nominata per un periodo di tempo determinato.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Professionisti, Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, ogni Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stages, previa stipula di convenzioni con professionisti, ordini professionali, imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curricolare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Sono in ogni caso stabilite le seguenti propedeuticità:

Gli esami degli insegnamenti indicati nella prima colonna debbono precedere, a pena di nullità, quelli inseriti nella seconda colonna

CURRICULUM CONSULENTE DEL LAVORO

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Diritto commerciale

Diritto dell'economia

Diritto della responsabilità civile

DIRITTO COMMERCIALE

Diritto tributario

DIRITTO COSTITUZIONALE

Diritto amministrativo

Diritto dell'Unione Europea

DIRITTO DEL LAVORO I

Diritto del lavoro II

Diritto del Lavoro nella Pubblica Amministrazione

Diritto del Lavoro nell'Unione europea

ECONOMIA POLITICA

Economia aziendale

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Diritto tributario

CURRICULUM GIURISTA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Diritto agrario

Diritto commerciale

Diritto fallimentare

Diritto della navigazione

Istituzioni di diritto processuale civile

Diritto del lavoro

Diritto della sicurezza sociale

DIRITTO COSTITUZIONALE

Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto commerciale
Diritto dell'Unione europea
Diritto Regionale e degli Enti Locali
Diritto ecclesiastico
Diritto ecclesiastico comparato
Diritto tributario
Diritto internazionale
Diritto penale
Diritto pubblico comparato
Giustizia costituzionale
Istituzioni di diritto processuale civile

DIRITTO AMMINISTRATIVO I

Diritto amministrativo II
Contabilità di Stato e degli enti pubblici
Diritto tributario

DIRITTO PENALE

Istituzioni di Diritto processuale penale

CURRICULUM GIURISTA DI IMPRESA

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Diritto privato II
Diritto commerciale
Diritto fallimentare
Diritto della navigazione
Istituzioni di diritto processuale civile
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale

DIRITTO COSTITUZIONALE

Diritto del lavoro
Diritto amministrativo

Diritto commerciale
Diritto dell'Unione europea
Diritto Regionale e degli Enti Locali
Diritto ecclesiastico
Diritto ecclesiastico comparato
Diritto tributario
Diritto internazionale
Diritto penale
Diritto pubblico comparato
Giustizia costituzionale
Istituzioni di diritto processuale civile

DIRITTO PENALE

Istituzioni di Diritto processuale penale

ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Diritto dell'arbitrato

ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE Diritto dell'esecuzione penale

CURRICULUM SCIENZE DELLE INVESTIGAZIONI PRIVATE

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Diritto privato II
Diritto commerciale
Diritto fallimentare
Diritto della navigazione
Diritto agrario
Diritto processuale civile
Diritto del lavoro
Diritto della sicurezza sociale

DIRITTO COSTITUZIONALE

Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto commerciale
Diritto dell'Unione europea
Diritto Regionale e degli Enti Locali
Diritto ecclesiastico
Diritto ecclesiastico comparato
Diritto tributario
Diritto internazionale
Diritto penale
Diritto pubblico comparato
Giustizia costituzionale
Diritto processuale civile

DIRITTO PENALE

Diritto processuale penale

ECONOMIA POLITICA

Economia degli intermediari finanziari

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Diritto tributario

DIRITTO COMMERCIALE

Diritto tributario

Art. 14 - Prova finale

La prova finale del Corso di laurea consiste in una breve tesi compilativa (commento ad una sentenza; tesina su un argomento monografico, ricerca empirica e analisi di un caso) e in un colloquio finale sull'argomento trattato. Il titolo della tesi deve essere richiesto al docente titolare dell'insegnamento dopo avere conseguito almeno 120 crediti formativi e almeno 3 mesi prima della data presunta di discussione dell'elaborato.

L'argomento viene assegnato allo studente dal docente titolare dell'insegnamento prescelto, il quale, nella qualità di docente responsabile, appone il visto di approvazione alla tesi. Lo studente può chiedere l'assegnazione della tesi su un argomento di qualsiasi materia in cui abbia sostenuto la relativa prova d'esame, previo parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento, che individuerà anche un titolo provvisorio. Nel caso di materie dell'ultimo semestre dell'ultimo anno è possibile chiedere la tesi prima di avere sostenuto l'esame di profitto, previo parere favorevole del Docente titolare dell'insegnamento.

La tesi è quindi assegnata dal Direttore, che provvede a designare il relatore e l'eventuale correlatore garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento e una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

È consentito chiedere al Direttore, previo nulla-osta del relatore, la revoca dell'assegnazione e l'individuazione di un nuovo argomento appartenente alla stessa o ad altra materia, con l'individuazione di un nuovo relatore.

L'elaborato della tesi deve essere consegnato nella versione definitiva entro un termine idoneo a consentirne una adeguata verifica da parte del relatore e comunque non oltre 20 giorni precedenti la sessione di laurea.

La tesi, munita del visto di approvazione del docente relatore, è depositata in via informatica nei termini previsti sulla base del calendario fissato dal Direttore del Dipartimento in relazione ai diversi appelli di laurea. Essa è resa visionabile ai componenti della Commissione di laurea (di 7 membri) nominata dal Direttore del Dipartimento.

La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore e, comunque, sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti. Le Commissioni, costituite in maggioranza da professori ufficiali, sono composte da 7 membri. I compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice possono essere attribuiti anche ad esperti esterni, italiani e stranieri, in qualità di cultori della materia,

subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame. Il correlatore non è computato tra i membri che compongono la commissione e non ha diritto di voto.

Il Presidente della Commissione giudicatrice è il Coordinatore del Corso di laurea o, in caso di sua assenza, il professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo. A lui spetta garantire la regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti. Il Presidente designa il componente della Commissione meno anziano in ruolo come segretario incaricato della verbalizzazione.

L'esame di laurea, condotto da una Commissione di sette membri nominata dal Direttore del Dipartimento, è pubblico. La Commissione può rivolgere domande al candidato, tese ad accertarne la maturità e la capacità di elaborazione personale, e si conclude con la proclamazione finale e la comunicazione del voto di laurea stabilito sulla base della valutazione dell'elaborato, del curriculum e di altri dati relativi alla carriera del candidato.

La Commissione procede, contestualmente, alla redazione del verbale delle operazioni svolte e trasmette quindi gli atti agli Uffici competenti, che comunicano al laureato, nei giorni successivi e in via informatica, la possibilità di ottenere certificati di laurea, la data della cerimonia di conferimento del diploma e altre informazioni ritenute utili.

Il voto finale di laurea è determinato dalla Commissione a partire dalla media aritmetica, ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi, di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi previste nel piano di studio del candidato. Ai fini del calcolo della media, alle votazioni di trenta e lode è assegnato il valore di 31. In presenza di eventuali decimali, il voto di partenza dovrà essere arrotondato per difetto o per eccesso (tra 0,01 e 0,50 l'arrotondamento sarà in difetto, da 0,51 in su sarà invece in eccesso).

Al voto di partenza così determinato la Commissione aggiunge fino a 2 punti per la valutazione dell'elaborato finale, con possibilità di pervenire ad un massimo di 7 punti

secondo ove ricorrano i seguenti indicatori: nel caso di tesi predisposta e discussa in lingua inglese, francese o spagnola, la Commissione attribuisce fino a 3 centodecimi; per gli eventuali esami in soprannumero, aventi un peso non inferiore a 6 crediti anche risultante dalla somma di insegnamenti pari ciascuno a tre crediti e valutati ciascuno con voto non inferiore a ventisette/trentesimi, la Commissione aggiunge complessivamente un centodecimo. Al voto così determinato si aggiunge un ulteriore centodecimo, se necessario per raggiungere la votazione di 100, 105 o 110. La lode accademica non può essere attribuita se il candidato ha un voto di partenza inferiore a 103 (ossia inferiore a 102,51).

Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame, la Commissione lo rinvia ad un successivo appello per consentirgli di colmare le lacune emerse in sede di valutazione o discussione dell'elaborato.

La consegna dei diplomi di laurea è effettuata in occasione di una cerimonia organizzata dall'Ateneo su base semestrale e relativa ai laureati di tutti i Corsi di Laurea nel semestre precedente.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i

provvedimenti consequenziali. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuazione.

I docenti sono tenuti a presentare il curriculum vitae al Coordinatore del Corso di Laurea, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Studio, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.

Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del

Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea triennale in Consulente del Lavoro e scienze dei servizi giuridici riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 - Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità) composto da tre docenti, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore non fa parte del gruppo di AQ.

Il gruppo di AQ viene nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.